

Le confessioni religiose tra *libertà* di vivere nella realtà dell'ordinamento statale e *potere* di creare norme giuridiche all'interno dello Stato

Il caso della Chiesa di Scientology

Nadia Gimelli

I. Il fenomeno associativo religioso: il problema di una possibile duplicazione in Costituzione

Ad una prima sommaria lettura della Carta Costituzionale, il lettore potrebbe essere indotto a pensare che il fenomeno religioso, ed in particolare quello che si svolge in forma associata, goda di una maggiore preferenza, rispetto a quello che si esprime in forma individuale, per essere più volte disciplinato in Costituzione.

Occorre così porsi l'interrogativo del perché di due distinte previsioni costituzionali a garanzia del fenomeno associativo religioso: la prima contenuta nell'articolo 8 il quale — com'è noto — regola con novità di linguaggio la posizione dei culti diversi dalla religione cattolica, garantisce alle confessioni religiose l'eguale libertà davanti alla legge, il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti ed il potere di concludere intese con gli organi dello Stato; la seconda nell'articolo 19 che riconosce la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma «individuale o associata». Problema, questo, al quale non sembra che la dottrina ecclesiasticistica abbia finora dato adeguato rilievo.

Dei numerosi problemi che la previsione costituzionale dell'articolo 8 solleva, nelle pagine che seguono, interessa soprattutto riflettere se la fattispecie in essa contemplata sia sostanzialmente ripetitiva e si risolva in un inutile duplicato di quanto disposto dall'articolo 19 per la parte che riguarda tale aspetto, oppure, con ciascuna di tali disposizioni, il legislatore costituzionale abbia voluto conferire

specifico rilievo a due distinte sfere dell'esperienza giuridica con caratteristiche proprie, per struttura e sistemi di garanzie.

2. Le confessioni religiose di minoranza nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente

L'estrema difficoltà che in dottrina incontra il tentativo di una definizione giuridica di confessione religiosa — da un lato — un quadro di garanzie non pienamente attuato, legato in parte ad una «distorta» concezione del carattere programmatico della norma — dall'altro — ha portato a trascurare i contenuti effettivi dell'articolo 8.

A tale proposito deve sottolinearsi che la programmaticità di una norma non equivale a mancanza di efficacia. Come è stato autorevolmente posto in luce da uno studioso attento quale il Crisafulli¹ le disposizioni programmatiche in realtà producono sin dalla loro emanazione una serie di effetti che l'interprete del diritto non può trascurare né tantomeno considerare irrilevanti. In particolare, quello di determinare l'illegittimità costituzionale di norme gerarchicamente subordinate e con esse contrastanti, sia cronologicamente anteriori che successive, quello di vincolare l'attività legislativa e l'esercizio discrezionale delle attività amministrative e giurisdizionali, quello di contribuire alla interpretazione delle altre norme vigenti nella stessa materia nonché colmare le lacune dell'ordinamento mediante l'impiego dell'analogia, sia *legis* che *juris*, per le controversie che non possono essere decise in base ad una precisa disposizione (art. 12 capv. preleggi)².

Ma prima di dare ragione sia dell'esistenza dell'articolo 8, sia delle differenti istanze di tutela che esso soddisfa rispetto all'arti-

1. V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano 1952, p. 45 e p. 48; Id., *Le norme "programmatiche" della Costituzione*, in *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano 1985, pp. 78-83.

2. V. anche P. Grossi, *Attuazione ed inattuazione della Costituzione*, Milano 2002, pp. 4-14.

colo 19 in materia di libertà di associazione religiosa, sembra opportuno ripercorrere il dibattito svoltosi in sede di Assemblea costituente sul rapporto tra Stato e culti diversi da quello cattolico.

È con la Costituzione repubblicana del 1948 che l'aspirazione liberale trova il proprio coronamento: il rapporto giuridico esistente tra lo Stato ed i culti diversi da quello cattolico viene radicalmente cambiato e, con la previsione degli articoli 7, 8, 19 e 20, si manifesta una preferenza per tutti coloro i quali esprimono solidarietà in favore in una fede religiosa³.

L'esigenza di fondo che animò sin dall'inizio dei lavori in seno all'Assemblea Costituente, fu quella di riconoscere in modo pieno la libertà di religione, ma soprattutto quella di sollevare le minoranze religiose dalla situazione di avara tolleranza in cui erano state in fatto segregate dal precedente regime⁴.

Ed invero, il clima politico in cui si avviò la formazione della nuova Carta costituzionale vide le confessioni religiose di minoranze far propria la speranza che il passaggio da una Costituzione flessibile, quale era lo Statuto albertino, ad una rigida, consentisse loro di voltar pagina rispetto all'esperienza fascista da poco trascorsa⁵.

3. P. Gismondi, voce *A cattolici*, in *Enc. dir.*, I, 1958, p. 196. Secondo l'A. il legislatore costituzionale italiano non si è limitato a proteggere la libertà di religiosa individuale, ma ha inteso tutelare come un bene particolare le manifestazioni sociali del culto, dove «la religiosità è qualificata dalla socialità e la socialità dalla religiosità».

4. Il concetto è ben sintetizzato dalle parole espresse dall'On. Grilli durante la seduta del 25 marzo 1947 di approvazione dell'articolo 5: «Ora che l'Italia è uscita, col sacrificio dei suoi figli minori, dalla tirannia fascista, ha il dovere di cancellare ogni ricordo di quella politica che la condusse al disastro e di riconquistare tutte le libertà antiche per aprire la strada alle libertà nuove». V. Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, I, Roma 1970, p. 655.

5. Vista l'importanza delle decisioni da assumere, ebrei e protestanti si attivarono organizzandosi per sottoporre memorie ed osservazioni e per esercitare una funzione di stimolo nei confronti dell'Assemblea Costituente della quale furono interlocutori nelle fasi salienti del dibattito: in particolare mentre i primi erano rappresentati dall'Unione delle comunità israelitiche, i secondi costituirono il Consiglio federale delle chiese evangeliche in Italia. Cfr. G. Long, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, cit., pp. 28–29.

Benché per la «questione cattolica» venga respinta l'idea di un diritto comune e si lasci sopravvivere un sistema speciale di rapporti tra Stato e Chiesa, nonostante — ad opinione di alcuni — non ci fossero più le premesse che ne avevano giustificato il sorgere⁶, scompare la distinzione tra «religione di Stato» e «culti tollerati» fatta propria dall'articolo 1 dello Statuto albertino e si individuano due distinte modalità di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni⁷.

Ed anche se non mancò chi come l'on. Patricolo avrebbe voluto veder riconosciuto ancora una volta «la Religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica italiana»⁸, la preferenza fu quella di realizzare un «doppio binario» capace di far conto di quanto di uguale e di diverso vi fosse nelle diverse confessioni religiose presenti nell'ordinamento statale⁹.

Le norme sulla libertà di religione, ora contenute negli articoli 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, nel progetto della Carta erano tutte contenute negli articoli 5, 14 e 15 approvati dalla Commissione dei 75, in particolare l'attuale articolo 8 fu discusso in seno all'Assemblea Costituente come facente parte dell'articolo 7, già articolo 5, formulato nei seguenti termini: «Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze».

Ragioni di dubbio furono espresse dall'on. Pajetta il quale propose di sopprimere l'espressione «in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano», ma l'iniziativa non andò a buon fine. Si argomentò, in particolare, che la previsione del limite in

6. F. Bolognini, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art. 8 della Costituzione*, Milano 1981, p. 2.

7. S. Lariccia, *La libertà religiosa*, in Aa.Vv., *Trattato di Diritto Amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. XII, Padova 1990, p. 278.

8. Cfr. Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 623.

9. R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino 1994, p. 91.

questione — da parte della Commissione — non era stata dettata con l'intento di discriminare le confessioni di minoranza, quanto piuttosto tutelarsi dall'eventualità che si affermassero in futuro, nel territorio dello Stato, confessioni non conosciute organizzate secondo norme e principi contrari a quelli accolti dall'ordinamento italiano¹⁰.

Nella seduta del 25 marzo 1947, in seguito alla votazione delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rapporti con la Chiesa Cattolica l'articolo venne, su proposta dell'on. Lucifero, diviso in due parti rimandando le disposizioni concernenti i culti acattolici in calce all'articolo 14 del progetto di Costituzione¹¹.

Il trasferimento venne criticato, per l'inopportunità della sede, nella successiva seduta del 28 marzo 1947 dall'on. Mortati, ad opinione del quale sarebbe stato più opportuno collocare la disciplina organizzativa delle confessioni ed i rapporti di queste con lo Stato nelle disposizioni generali e, precisamente, nella parte che riguardava i rapporti tra Stato e gli altri ordinamenti¹².

In sede di esame dell'articolo 14 — nel corso del quale, si ricorda, fu approvata la parte dell'emendamento Calamandrei-Cianca per la soppressione delle parole «principi ed ordine pubblico» nella formula dell'attuale articolo 19 — un acceso dibattito si ebbe in merito all'affermazione del principio di eguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti la legge e per il quale l'on. Ruini espresse l'auspicio «che, se non la formula dell'eguaglianza delle confessioni, trovi posto nella nostra Costituzione il principio della uguale libertà».

Accogliendo il suggerimento del Presidente della Commissione per la Costituzione¹³ ed al fine di evitare che la formula dell'ugua-

10. Cfr. Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 650.

11. Cfr. Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 628.

12. Cfr. l'intervento dell'on. Mortati, in Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 740.

13. Per l'intervento dell'on. Ruini, v. seduta del 12 aprile 1947 in Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 830.

glianza implicasse un giudizio di merito sul contenuto delle singole confessioni religiose¹⁴, gli onn. Cappi e Gronchi presentarono l'emendamento «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge» che nelle votazioni ebbe la meglio sulla formula dell'«eguale libertà», respinta con 140 voti contro 135.

In sede conclusiva dei lavori parlamentari che condussero alla formulazione del testo definitivo, ulteriore interrogativo posto all'attenzione dell'Assemblea fu quello riguardante la regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni; la discussione interessò in particolare il problema se per la disciplina dei loro rapporti sarebbe dovuta intervenire necessariamente un'apposita richiesta da parte delle singole confessioni interessate, ed in questo caso se la richiesta dovesse riguardare l'intesa o la legge.

La questione, per quanto sottile, vide opposti schieramenti: insistente fu l'idea che ad attivare la procedura della disciplina tra organizzazioni religiose e Stato fosse la richiesta esplicita della confessione interessata, in seguito tra le possibili soluzioni si ritenne preferibile considerare la decisione di esclusiva prerogativa statale¹⁵.

Apportati i dovuti emendamenti, nella seduta del 12 aprile 1947, l'Assemblea approvò l'articolo 14 nell'integralità della sua formula. Sarà poi il Comitato di redazione a separare, nel testo definitivo della Carta, le disposizioni riguardanti le confessioni religiose dotandole di una propria autonomia in un separato articolo dopo aver maturato il convincimento che compito dell'articolo 8 Cost. dovrà essere quello di delineare i caratteri ed il «volto» della Repubblica¹⁶.

14. Cfr. intervento dell'on. Cappi, in seduta del 12 aprile 1947, il quale rilevava che la vera esigenza delle libertà religiosa è che «qualunque confessione abbia la possibilità di esercitare liberamente su un piede di uguaglianza con le altre la propria religione».

15. V. il dibattito in Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., pp. 660–661.

16. Cfr. intervento dell'on. Ruini nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 1947, in Camera dei Deputati — Segretariato generale, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, cit., p. 628.

3. Indagine ermeneutica per una ricostruzione del concetto di confessione religiosa nel testo costituzionale.

Analisi ricostruttiva della nozione di confessione religiosa da parte della dottrina

La svolta innovativa dal punto di vista terminologico pone, a questo punto, l'interrogativo di definire il concetto di confessione religiosa.

In proposito sono da fare due fondamentali considerazioni. La prima nasce dalla difficoltà di ricostruire il concetto in questione sulla base della sola qualifica adoperata dal Costituente. La disposizione dell'articolo 8, rinunciando a delineare il fenomeno, si limita a determinare le conseguenze, di modo che nessun ausilio reca all'interprete, sul quale ricade l'onere di tracciarne la fisionomia.

La seconda considerazione deriva dalla impossibilità logica di dare un contenuto ed una disciplina giuridica ad un fenomeno quello religioso che per sua natura si sottrae a qualsiasi ed astratta regolamentazione. A ciò è da aggiungere che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre manifestato notevoli incertezze ogni qualvolta si è presentata l'esigenza di specificarne il contenuto.

Non concorre in tale direzione l'articolo 2 della Costituzione a norma del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». La disposizione non attribuisce una pretesa protezione ad alcune comunità, le quali ricevono, invece, altrove il loro indiscusso riconoscimento, ma conformemente al suo tenore letterale — come è stato incisivamente rilevato — avverte e contrasta i rischi che ai diritti dei singoli possono provenire dalle organizzazioni in cui più o meno volontariamente si trovino ad essere coinvolti¹⁷. Per cui, a ben riflettere, si tratta di diritti delle singole persone, e perciò individuali, *nei confronti delle* formazioni sociali e non diritti delle formazioni sociali¹⁸.

17. P. Grossi, *Qualche riflessione per una corretta identificazione e sistemazione dei diritti sociali*, in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova 2008, pp. 15-16.

18. G. Leziroli, *Stato e Chiesa in Italia fra due Costituzioni. Libertà religiosa e inaffidabilità dello Stato*, Torino 2003, p. 210: «il disposto della norma sembrerebbe riconoscere alla

Proseguendo nell'indagine ermeneutica, argomentazioni di carattere sistematico non recano, allo stesso modo, alcuna utilità ai fini della ricostruzione del termine oggetto di esame. Per quanto l'articolo 8 sia inserito nei principi fondamentali e l'articolo 19 nel titolo relativo ai rapporti civili, l'elemento di distinzione basato sul carattere della fundamentalità non è in grado di fornire utili elementi quanto all'individuazione della nozione costituzionale di confessione religiosa.

La dottrina più avvertita¹⁹ ha, infatti, incisivamente chiarito che il carattere di *fondamentale* costituisce ulteriore ed incontestabile strumento che agevola l'interprete nel risolvere le antinomie che possono derivare tra due o più principii, fra due o più diritti tutti parimenti menzionati nel testo costituzionale o in altre leggi costituzionali, ad essa cioè formalmente equiparate. Così, in tale prospettiva, ogni qual volta lo studioso o l'operatore pratico del diritto si trova a dover risolvere un conflitto di norme nello spazio, la preferenza dovrà essere accordata a quello definito fondamentale rispetto all'altra privo di tale qualifica.

Né ci si può rifare al concetto di nozione giuridica presupposta elaborata da Karl Engisch²⁰ il quale, in uno studio a tutt'oggi insuperato, rileva come questa si caratterizza per il fatto che, a differenza degli elementi descrittivi, ha di mira dati rappresentabili e comprensibili soltanto in connessione con il mondo delle norme, poiché tale chiave di lettura non può essere utilizzata nei casi in cui il legislatore ha usato formule senza storia, o, in altri termini, no-

persona una tale porzione di libertà da considerarla superiore e preminente anche nei confronti della formazione sociale ove mai essa, in base alla libertà di autodeterminazione di cui gode, imponga limiti alla libertà del singolo aderente. È il primato dell'uomo sulle costruzioni artificiali fondate sull'uomo e la conferma che anche esse sono in funzione dell'uomo e non viceversa».

19. P. Grossi, *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, cit., pp. 6–8.

20. Cfr. K. Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, versione italiana a cura di A. Baratta, Milano 1970, p. 173. V. inoltre A. D'Atena, *La libertà interpretativa del giudice e l'intangibilità del "punto di diritto" enucleato dalla Cassazione*, in «Giur. cost.», 1970, partic. p. 754, nota 45; P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, Torino 1991, p. 287, nota 8.

zioni «nuove» prive di significativo riscontro nella nostra tradizione normativa.

Nel vagliare la possibilità di interpretazione sopra prospettata, giuoca in senso negativo anche la indubbia preferenza ermeneutica per una soluzione che consenta di mantenere alla nozione di confessione religiosa, come per tutte le altre disposizioni della Costituzione, un significato, una portata e delle conseguenze di ordine più squisitamente e propriamente giuridico alla luce del noto criterio ermeneutico che consiglia una ricostruzione tendenzialmente unitaria dei concetti e degli istituti presenti in un solo testo normativo; si comprende allora come la soluzione del problema abbia registrato in dottrina orientamenti diversificati.

Per quanto la dottrina che si è occupata di questo nella nostra Costituzione non sia arrivata a soluzioni persuasive, non pare che si possa in questa indagine rinunciare ad una loro preventiva disamina e prescindere completamente in virtù di una aprioristica e non motivata reiezione.

Una prima corrente dottrinale identifica il concetto di confessione religiosa facendo ricorso ai dati che emergono dalla coscienza sociale²¹, considerando come confessione religiosa quella che in un determinato contesto storico nella coscienza collettiva del nostro Paese viene intesa come tale: così la definizione di Barillaro per il quale «le confessioni religiose non sono creazioni dell'ordinamento giuridico *ex nihilo*; prima ancora che nella realtà giuridica esistono nel tessuto stesso della vita sociale»²².

Secondo altra configurazione — quale quella del Gismondi — a caratterizzarne la nozione sarebbe l'esistenza di una comunità per-

21. Secondo A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., part. 104, «il concetto di confessione religiosa non è in sé giuridico, ma piuttosto assunto dal diritto cogliendolo nel campo della sociologia. Perché possa parlarsi di confessione religiosa l'Autore ritiene necessario un minimo di durata ed anche un minimo, sia pur ristretto, di appartenenti, non ogni bizzarria che duri l'*espace d'un matin*, non ogni gruppo di dozzina di persone, pure dandosi regole scritte, sarà a considerarsi confessione».

22. D. Barillaro, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano 1968, 120; Id., voce *Confessioni religiose*, in *Dizionario di Politica* diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino 1983, p. 215.

manentemente legata dal vincolo della fede comune ed, inoltre un'organizzazione stabile, una vera e propria normazione. Solo i gruppi originariamente costituiti per finalità religiosa con una vera e propria normazione scritta e che siano *consolidati nella tradizione italiana* darebbe vita alle «confessioni» soggette alla disciplina dell'articolo 8²³.

L'assumere come parametro concreto e determinante per l'identificazione della nozione di confessione religiosa l'aspetto organizzativo, fa sorgere diverse perplessità.

Pur rientrando senza ombra di dubbio tra le formazioni sociali intermedie in cui si articola una società pluralista²⁴, alla interpretazione sopra delineata, si contrappone, anzitutto, la lettura del 2° co. dell'articolo 8 che dal diritto di organizzarsi secondo i propri statuti consente di dedurre *a contrario* che possono darsi anche confessioni religiose organizzate e non, vale a dire prive di una struttura interna articolata, ma tutte egualmente qualificabili come confessioni religiose²⁵ e che come tali possono invocare il riconoscimento delle proprie rappresentanze; sotto tale aspetto è poi da aggiungere che già la legge n. 1159 del 1929 sui cd. culti ammessi risulta essere pienamente operante per tutte quelle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato.

In secondo luogo, seguendo questa impostazione, si dimentica che vi possono essere confessioni religiose che si reggono sulla base di norme consuetudinarie o semplicemente di usi. Si trascura inoltre — o si svaluta ingiustamente — la circostanza che anche laddove esista una forma rudimentale di organizzazione non è un vincolo giuridico a legare il singolo agli altri partecipi ma, al contrario, quello puramente religioso²⁶.

23. P. Gismondi, *L'interesse religioso nella Costituzione*, in «Giur. cost.», 1958, 1221; Id., voce *Culti acattolici*, in *Enc. dir.*, XI, Varese 1962, pp. 444-445;

24. P. Grossi, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Costantino Mortati, aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, 1997, 593, ora ripubbl. in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, cit., p. 181 e ss.

25. F. Finocchiaro, *sub art. 8*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma 1975, p. 387.

26. T. Mauro, *Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, Milano 1953, pp. 110-114. C. Cardia, *Stato*

Così come non può essere accolto il rilievo che esige come ulteriore requisito caratterizzante che siano «consolidati nella tradizione italiana» con la paradossale conclusione che un gruppo di mussulmani riunitosi in Italia per finalità religiose non darebbe vita — nell'ambito del nostro ordinamento — ad una confessione ma solo ad una associazione religiosa garantita *ex* articolo 19²⁷.

Sarebbe, inoltre, erroneo ed ingiustificatamente restrittivo ridurre i soggetti legittimati alle sole confessioni religiose che presentino una garanzia di stabilità nell'ordinamento poiché una tale impostazione finisce per relativizzarne la garanzia.

Al contrario, è da ricordare in proposito, per quel che può valere, che dall'analisi dei lavori preparatori si evince che il Costituente, nella formulazione dell'attuale articolo 8, intese realizzare una «disposizione normativa aperta», applicabile non solo nei confronti delle confessioni esistenti e conosciute ma anche nei confronti di quelle che in futuro avrebbero potuto sorgere e svilupparsi²⁸. In questa prospettiva c'è chi osserva come la mancata definizione legislativa di un concetto giuridico in Costituzione non è casuale, anzi la circostanza è posta a garanzia del pluralismo culturale ed ideologico, come massima manifestazione della libertà²⁹.

È stato, infine, notato come i nuovi movimenti religiosi — ai quali manca l'elemento della trascendenza, ma che trovano la loro so-

e confessioni religiose. Il regime pattizio, Bologna 1988, pp. 380–381: «Analogamente, quanti insistono sulla necessità di una struttura istituzionale dei gruppi confessionali, o di una loro effettiva capacità di autonormazione, trascurano un essenziale elemento giuridico e sociologico. In effetti, il concetto stesso di libertà implica la facoltà di organizzarsi e strutturarsi secondo i modelli che ciascuno ritenga più opportuni e consoni alle proprie credenze, o alle proprie necessità. Nei fatti, poi, proprio alcune confessioni di recente formazione sono orientate a non darsi norme giuridiche cogenti e sistematiche, e a non seguire modelli gerarchici permanenti, ma tendono ad organizzare la propria esistenza ed attività secondo uno stile comunitario e con forti tratti di spontaneità».

27. P. Gismondi, *Le confessioni acattoliche nell'ordinamento costituzionale vigente*, in «Quaderni di Iustitia», n. 16, Milano, part. 145.

28. R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino 1994, p. 100.

29. E. Gizzi, *La libertà e la legge*, in «Quaderni regionali», 1989, p. 565.

luzione ultima nell'interiorità della coscienza³⁰ — verrebbero esclusi dalla previsione con la conseguenza di porre in ombra il «momento genetico e dinamico» della fenomenologia religiosa che di più abbisogna delle garanzie di libertà di un determinato ordinamento³¹.

Secondo altra configurazione due elementi starebbero, invece, a caratterizzare le confessioni religiose: principi e riti³².

Ed in una diversa prospettiva si colloca il punto di vista di chi per stabilire quando si sia in presenza di una confessione, evidenzia l'importanza dell'*animus* tra gli aderenti di una medesima fede³³.

Secondo un orientamento proposto più di recente dal Peyrot, che si muove nel solco della teoria istituzionale, per confessione religiosa, singolarmente considerata, va inteso un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società umana tramite una propria particolare struttura istituzionale, quale che essa sia³⁴.

Vi è, ad ogni modo, una constatazione elementare, fondamentale esatta, nelle tesi da ultimo prospettate, che è comune anche ad altre dottrine che muovono da premesse e pervengono a conclusioni diverse da quelle: e cioè che allorché si discute di confessioni religiose implicitamente il pensiero corre alla collettività³⁵: di qui l'ulteriore dibattito sulla consistenza numerica che necessariamente

30. A. Vitale, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico interessi religiosi*, Milano 1998, p. 115.

31. C. Cardia, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna 1988, pp. 380–381.

32. T. Mauro, *Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente*, cit., pp. 110–114.

33. Per G. Long, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica»*. *Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, cit., p. 67 «i soggetti che si organizzano in una confessione lo fanno perché essa ha un credo diverso da qualunque altra e si organizzano in una struttura distinta dalle altre [...] ed è la loro volontà di costituire una formazione religiosa unica a qualificarla come confessione».

34. G. Peyrot, voce *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Dig. disc. pubbl.*, III, Milano 1989, p. 355.

35. D. Barillaro, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano 1968, p. 85.

debbano avere — come vorrebbe ad esempio il Mortati³⁶ — perché l'insieme di persone legate dal vincolo della fede acquisti una propria individualità come confessione religiosa.

Secondo il Ruffini «non ogni novella congrega di tre amici, la quale — forte del principio romano che *tres faciunt collegium* — aspirasse alla qualifica di nuovo culto, e avesse fissato i suoi dogmi, ordinato i suoi riti, elevato i suoi templi e attribuito a uno o più dei congregati la qualità di ministro, potrebbe aspirare alla qualifica giuridica di culto ed alla speciale tutela della legge»³⁷.

Diversamente, osserva Finocchiaro, come la fondazione della Chiesa universale, quale risulta dalla tradizione evangelica, sia stata effettuata da Cristo in presenza da non più di dodici discepoli³⁸.

Si spiega così come, più esattamente, sia stato riconosciuto al riguardo che la pluralità di persone deve essere tale da assicurare l'esistenza e la individualità del gruppo, indipendentemente dal continuo mutare degli appartenenti³⁹.

A voler ricercare in altra direzione il possibile significato di questa definizione garantistica può altresì ricordarsi che secondo altre tesi le confessioni religiose si individuerebbero per l'originalità della loro *Weltanschauung*⁴⁰.

Anche questa tesi suscita perplessità non meno gravi, le quali sono state evidenziate da un triplice punto di vista. La prima obiezione muove dall'assunto che un qualunque circolo filosofico potrebbe ambire al riconoscimento della qualifica di confessione religiosa; si dovrebbe ammettere, in secondo luogo, il riconoscimento di una confessione religiosa, anche per quelle organizzazioni che propongono una visione negatrice della vita fondata sul sacro o sull'elemento fideistico. In terzo luogo, rientrerebbero del pari nel concetto in

36. C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, X ed., Padova 1976, p. 872.

37. F. Ruffini, *Corso di diritto ecclesiastico. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, cit., p. 210.

38. F. Finocchiaro, *sub art. 8, Commentario della Costituzione*, cit., 1975, 386. In senso concorde G. Dalla Torre, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino 1998, p. 84.

39. F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 75-77.

40. A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, ed. 1962, 96; nonché Id., *Premesse ai rapporti tra Stato e Chiesa*, Milano 1969, pp. 140-141.

questione anche quelle che affermano una visione agnostica o addirittura antagonista⁴¹.

La verità è, dunque, nel senso che non è possibile far riferimento ad elementi esclusivi e caratterizzanti per individuare aprioristicamente quando si è in presenza di una confessione e ciò in quanto, come evidenzia Jemolo, le confessioni religiose diverse dalla cattolica danno vita ad organizzazioni estremamente diverse tra loro che non possono «agevolmente ricondursi ai nostri concetti vuoi di associazione, vuoi di fondazione, vuoi di ordinamento giuridico»⁴².

Il dibattito sulla nozione di confessione religiosa non può dirsi sopito neanche con riferimento ad un altro non meno importante problema, logicamente connesso e particolarmente dibattuto in dottrina, che attiene agli elementi sostanziali che valgono ad identificare le confessioni religiose rispetto alle altre formazioni sociali ed in particolare nei confronti delle associazioni religiose.

Sembra anzitutto non meritevole di essere condivisa, nonostante l'autorevolezza del suo Autore, l'opinione che ritiene che non sia possibile operare una loro distinzione⁴³.

Se per la teoria istituzionale è l'aspetto organizzativo che vale a distinguerle dalle mere associazioni religiose, le quali «contribuiscono a costituire la complessa struttura della confessione ed in essa sono inquadrate»⁴⁴; per altra parte della letteratura ecclesiasticista queste si differenzierebbero non per la struttura ma per il fine che intendono perseguire: mentre scopo ultimo delle confessioni religiose

41. P. Grossi, *Il contributo di Carlo Esposito alla distinzione fra confessioni ed associazioni religiose*, in *Gli Scritti Camerti di Carlo Esposito (1928-1935)*, a cura di Marco Ruotolo, Napoli 2008, pp. 132-134.

42. A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., 96; nonché Id., *Premesse ai rapporti tra Stato e Chiesa*, Milano 1969, pp. 140-141.

43. Così C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, ed. 1969, p. 1065.

44. P. Gismondi, *Le confessioni acattoliche nell'ordinamento costituzionale vigente*, cit., part. 142. Nello stesso senso v. Lener, *Esercizio dei culti acattolici e propaganda di religioni diverse da quella dello Stato*, in «Civ. catt.», 1952, IV, p. 149, secondo il quale le confessioni religiose sono prese in considerazione per essere quali «comunità organizzate più o meno stabilmente, con capi o assemblee competenti a nominare, secondo i rispettivi statuti, i propri ministri e a chiedere allo Stato il riconoscimento giuridico».

è quello di favorire il contatto tra l'individuo e potenze trascendenti⁴⁵, alle associazioni spetterebbe il più limitato compito di svolgere attività complementari al fine perseguito dalle confessioni.

Ora, attesa la indubbia natura associativa delle confessioni religiose la scelta del legislatore per una nozione giuridica estranea alla tradizione normativa del nostro Paese sembra, d'altronde, riflettere la preferenza che la Costituzione riconosce alla tutela di determinati fenomeni comunitari⁴⁶.

Se si muove da tale premessa la diversità si può cogliere più agevolmente ove si tenga presente la posizione degli ordini religiosi nei confronti della Chiesa Cattolica.

Che quest'ultima sia da considerare una confessione religiosa lo si ricava dal confronto letterale tra la previsione del 1° co. con il 2° co. dell'articolo 8 dove la specificazione della diversità «dalla religione cattolica» rende ragione di quel «tutti» nel quale è inclusa anche la stessa religione cattolica.

Se la Chiesa Cattolica non fosse concettualmente da intendere come confessione, la successiva precisazione relativa a «le confessioni religiose diverse dalla cattolica» non avrebbe evidente alcuna ragione d'essere e si rivelerebbe del tutto pleonastica.

A conferma di ciò si consideri inoltre, come già posto in luce in precedenza, che nel corso dei lavori preparatori le disposizioni con-

45. V. A. Ravà, *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa*, Milano 1959, 108: «sfuggono, dunque, alla qualifica giuridica di confessione tutte quelle formazioni sociali a carattere religioso le quali, col fine, ad esempio, di promuovere la perfezione della vita religiosa, di incrementare il culto, di compiere atti di pietà e di carità, ecc., non sono confessioni ma associazioni ad esse complementari, facilitando il conseguimento di quelle finalità alla cui realizzazione abbiamo visto essere rivolta la confessione».

46. Secondo B. Randazzo, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano 2008, p. 34 e ss., una via da percorrere è quella che ricerca la definizione di religione a partire dal ruolo che essa è chiamata ad assolvere in concreto nell'ordinamento. Si hanno così tante definizioni a seconda dei diversi scopi perseguiti dalle singole disposizioni. Molteplici figure in relazione agli scopi di cui le definizioni sono serventi: così si avrebbe una nozione di confessione religiosa per l'esercizio della libertà di culto, una per la stipula di intese ex articolo 8, 3° co., Cost., una per il godimento di benefici fiscali e finanziari ed una, infine, in relazione alla tutela penale del sentimento religioso.

cernenti i culti acattolici vennero trasferite nel progetto dell'articolo 14 solo dopo aver sostituito alla originaria formula «Le altre confessioni» con l'espressione «Tutte le confessioni».

Posto che la Chiesa Cattolica è una confessione religiosa — e la previsione dell'articolo 8 ne offre, come si è visto, testuale conferma, non è dubbio che, per rifarci ad esempi desumibili dalla nostra tradizione storica e largamente noti, l'ordine francescano o quello domenicano, le varie confraternite in quanto parte integrante di un tutto che è la Chiesa Cattolica non danno vita a singole confessioni religiose. È stato a questo riguardo posto in luce che possono aspirare a definirsi confessione religiosa solo quei gruppi che rivendichino indipendenza da qualsiasi altra organizzazione e la cui nascita o permanenza in vita non sia a questi legata da vincoli⁴⁷.

La questione si è presentata invece con aspetti di particolare problematicità nei confronti dei nuovi movimenti religiosi. In particolare, come avremo modo di esaminare nel proseguo, per l'esperienza giurisprudenziale che ha interessato la Chiesa di Scientology, solo una diversa lettura delle norme di cui agli articoli 8 e 19 riesce a spiegare le difficili implicazioni che derivano dal riconoscere la natura confessionale di questa organizzazione.

4. Eguaglianza e libertà per le confessioni religiose

Preso atto dell'insuccesso di tutti i vari tentativi che si sono innanzi analiticamente e criticamente prospettati nel delineare la nozione di confessione religiosa, scaturisce la necessità di ricercare in altra direzione il possibile significato della compresenza delle due distinte previsioni, l'una nell'articolo 8, l'altra nell'articolo 19 della Costituzione, a garanzia del fenomeno associativo religioso.

Più specificamente, individuare e circoscrivere la particolarità di significato normativo dell'articolo 8 rispetto al diritto di libertà

47. P. Grossi, *Il contributo di Carlo Esposito alla distinzione fra confessioni ed associazioni religiose*, cit., p. 130 e partic. nota 29.

religiosa in forma associata anziché ammettere che la disposizioni di cui trattasi ripeta la disciplina dell'articolo 19, che rimarrebbe pertanto priva di reale significato la garanzia costituzionale per essi disposta.

La preferenza va per la prima ricostruzione anche, pertanto, in base ad un importantissimo canone ermeneutico, non sempre ed a torto tenuto presente in dottrina, che per ogni norma giuridica, e specialmente per quelle di rango costituzionale, tende ad attribuirne la massima operatività; vale a dire ad intendere ed interpretare la Costituzione in tutte le sue parti, *magis ut valeat*, perché così vuole la sua natura e la sua funzione⁴⁸.

Può allora preliminarmente osservarsi che, nella fattispecie dell'articolo 19 ricorre una fenomenologia giuridica nettamente distinta dal punto di vista soggettivo da quella contemplata nell'articolo 8: l'una rientrante nella sfera dei diritti individuali, l'altra relativa al soggetto collettivo visto non come somma di più persone ma come unità nel quale il singolo perde la propria specificità.

In secondo luogo, quanto all'eguaglianza di cui al primo comma del citato articolo 8, merita di essere ribadito che il principio di cui trattasi riguarda tutte le confessioni religiose, ivi compresa la Chiesa Cattolica. È da aggiungere inoltre che la previsione è circoscritta ad un solo profilo quello attinente il godimento delle libertà e non il trattamento nella sua interezza, rimesso invece alla discrezionalità del legislatore ordinario, al quale spetta prevedere se ed in quale misura intervenire nella disciplina della materia.

In terzo luogo, viene assicurata alle confessioni religiose non solo libertà nelle facoltà previste dall'art 19, ma viene garantito, secondo l'opinione autorevolmente espressa da Esposito, anche il fondamentale libero esercizio del potere spirituale sui fedeli (e forse anche su coloro che non siano tali)⁴⁹.

La preferenza che viene accordata alla libertà di magistero in questo caso si giustifica con l'esigenza di non veder sacrificati ancora

48. P. Grossi, *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, cit., p. 10.

49. C. Esposito, in «Giur. cost.», 1958, p. 901.

una volta gli spazi attribuiti alle collettività religiose in favore delle esigenze egoistiche dei singoli⁵⁰.

5. Il diritto di associazionismo religioso tra libertà e potere.

Il potere quale esplicazione di autonomia: il diritto dello Stato e diritto nello Stato

Lo studio della struttura dei diritti di libertà può aiutarci a sciogliere questo nodo.

Il diritto di libertà religiosa in forma associata, previsto nell'articolo 19 della Costituzione — al pari di ogni diritto di libertà — consiste in una pretesa *erga omnes* (di contenuto negativo) a che i pubblici poteri e tutti i consociati non vengano a turbare la «sfera di interessi» riservata al titolare del diritto. Il suo godimento, positivo o negativo che sia, si esplica attraverso attività materiali, poste in essere dal soggetto che ne è titolare, rispetto alle quali l'ordinamento si limita ad esprimere un giudizio, una valutazione, ed opera nell'ambito del lecito materiale.

Di conseguenza, l'inosservanza dei limiti eventualmente posti alla sfera di godimento di una libertà, si traduce sempre in un comportamento illecito, al quale l'ordinamento riconnette effetti sfavorevoli che possono consistere, ad esempio, nella pena o nel risarcimento del danno.

Al contrario, per produrre effetti nel campo del possibile giuridico l'ordinamento riconosce al soggetto titolare di una situazione di libertà affianca il più delle volte quella di un potere.

L'esercizio di un potere, al contrario, consente al soggetto che ne è titolare di arrivare a produrre gli effetti giuridici conformi alla propria volontà, con la conseguenza che il superamento delle regole che circoscrivono l'esercizio di un potere si risolve in un comportamento illegittimo, sanzionato dall'ordinamento con la

50. P. Grossi, *Il contributo di Carlo Esposito alla distinzione fra confessioni ed associazioni religiose*, cit., p. 156.

negazione degli effetti giuridici che quel potere era destinato a produrre, ossia il mancato conseguimento delle finalità pratiche perseguite dal soggetto⁵¹.

Se si accetta, dunque, la esistenza di questa fondamentale distinzione — fra l'ambito del lecito materiale — nel quale si esplica il godimento di una libertà — da quello del possibile giuridico — in riferimento all'esercizio di un potere — e se ne riconosce la operante realtà, non può non ammettersi per conseguenza che l'articolo 8 assolva una funzione ulteriore ed integrativa rispetto all'articolo 19, diretto a garantire tutto quel che si muove entro il dominio della libertà religiosa. Pertanto con riferimento alle confessioni religiose può legittimamente parlarsi di potere concesso dall'ordinamento di creare norme giuridiche.

Uno spunto particolarmente interessante in tal senso può leggersi in una fondamentale nota a sentenza di Carlo Esposito del 1958, già richiamata nelle note di questo scritto, il quale afferma «che lì dove si stabilisce che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, non attribuisce alle leggi di disciplinare la libertà delle confessioni religiose, ma solo dispone che eventuali potestà o situazioni di vantaggio delle singole confessioni sono riservate alla legge sulla base delle predette intese»⁵².

Non è forse inopportuno ulteriormente chiarire a questo riguardo come il potere si esplica nell'attribuire una duplice autonomia per le confessioni acattoliche: quella di organizzarsi secondo propri statuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 8; nonché quella di concordare bilateralmente con lo Stato, mediante la stipula di intese con le proprie rappresentanze, una disciplina differenziata in sostituzione di quella del 1929 ancora valida in materia, ai sensi del terzo⁵³.

51. Sulla distinzione tra libertà come pretesa o libertà come potere v. ampiamente P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, p. 235 e ss. ma partic. pp. 244–245.

52. C. Esposito, in «Giur. cost.», 1958, p. 897.

53. Si ripropone a questo proposito la questione dei possibili rimedi contro i comportamenti omissivi del legislatore dal momento che questo diritto osserva M. Ainis, *Laicità e confessioni religiose*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Annuario 2007*.

Nella prima ipotesi si riconosce il potere di creare norme giuridiche, operanti all'interno dell'ordinamento statale nel rispetto del limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ma destinate a valere unicamente per i rapporti interpersonali (diritto nello Stato); nella seconda, quello di arricchire nel settore in esame, per il tramite di una regola sulla produzione, il mondo del diritto, producendo norme alle quali l'ordinamento stesso assicura la propria specifica protezione (diritto dello Stato)⁵⁴.

Da tale differenziazione ne discendono una serie di non trascurabili corollari in ordine ai criteri per la loro applicazione. Mentre il diritto dello Stato vincola il giudice in forza del principio *jura novit curia*, il diritto prodotto dalle confessioni religiose acquista rilievo e opera all'interno della comunità statale solo a condizione che se ne provi innanzi ai giudici l'esistenza ed il contenuto.

L'interpretazione del primo, avviene sulla base dei criteri indicati dall'articolo 12 delle preleggi e solo per esso vale l'impiego dell'analogia, sia *legis* che *juris*, per colmarne le lacune, quello del secondo segue le regole proprie della categoria degli atti a cui appartiene.

Allo stesso modo può dirsi in ordine al criterio per la soluzione delle antinomie fra norme di natura omogenea che si succedano nel tempo: mentre per il diritto dello Stato la preferenza è accordata a quella successiva in virtù di una scelta di diritto positivo (art. 15 preleggi), per il diritto nello Stato le soluzioni sono differenziate in ragione della tipologia e della funzione economica sociale che tali atti sono destinati a rivestire⁵⁵.

Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI. Atti del XXII Convegno Annuale. Napoli, 26-27 ottobre 2007, pp. 52-53, Padova 2008, si situa in una zona franca dalla tutela giurisdizionale poiché, essendo le determinazioni del Consiglio dei Ministri atti politici, è impossibile costringere ad un *facere* le Camere che dovrebbero recepire l'intesa in una legge.

54. P. Grossi, *Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica*, in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà ed istituzioni*, cit., pp. 139-140.

55. In argomento cfr. più diffusamente P. Grossi, *Premesse per uno studio sistematico delle fonti del diritto*, Torino 2008, pp. 4-12.

6. La Chiesa di Scientology ed il pensiero hubbardiano

La Chiesa di Scientology nasce da uno scritto di Ron Hubbard, già noto autore di romanzi di avventura e di fantascienza, pubblicato nel 1950 *La dianetica. La scienza moderna della salute mentale* le cui teorizzazioni vennero successivamente sviluppate due anni dopo con il libro *Scientology. I fondamenti del pensiero*⁵⁶.

Secondo quanto affermato in tali opere, credo della Chiesa di Scientology è quello di rendere l'individuo capace di vivere con i propri simili una vita migliore. Per fare ciò è necessario sviluppare il potenziale umano liberando lo spirito (il c.d. Thethan) dagli engrammi, immagini negative della mente frutto di esperienze dolorose di questa vita o di precedenti reincarnazioni dello spirito, attraverso esercizi di risanamento spirituale per mezzo dei quali avvengono i ritorni nel passato (pratiche di «*auditing*» o di «*purification*»).

In Italia, Scientology si diffonde a partire dagli anni settanta attraverso l'apertura di vari istituti e benchè nel proprio statuto si autoqualifichi⁵⁷ come Chiesa ciò non è valso a farle riconoscere la qualifica di organizzazione religiosa.

Si capisce, pertanto, perché la qualifica confessionale è divenuta centrale nelle vicende processuali che l'hanno riguardata sia sotto il profilo penale che tributario.

Quanto al primo aspetto esempio paradigmatico è stata la lunga vicenda giudiziaria, giunta per ben due volte al vaglio della Cassazione, che ha visto protagonista la Chiesa di Scientology di Milano⁵⁸; in relazione al secondo si è discusso se le attività da essa svolte po-

56. Cfr. L.R. Hubbard, *Dianetica. La scienza moderna della salute mentale*, 1950, trad. it. a cura di M. Rossi e G. Schaguler, Copenaghen 1984; Id., *Scientologia. I fondamenti del pensiero*, 1952, trad. it., New Era Publication, Copenaghen 1979.

57. Sul carattere dell'autocertificazione quale elemento sufficiente per qualificare una data organizzazione come confessione religiosa cfr. N. Colaianni, *Confessioni religiose e intese*, Bari 1990, p. 34.

58. Per la posizione degli ordinamenti stranieri cfr. F. Onida, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: il caso Scientology*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 1997, III, p. 986 e ss.; ed in particolare di quella dei giudici elvetici cfr. L. Castra, *Osservazioni sulla natura di Scientology*, in «Dir. eccl.», 1998, n. 4, p. 609 e ss.

tessero invocare la disciplina fiscale agevolativa prevista in beneficio delle organizzazioni religiose.

7. L'accertamento del carattere confessionale della Chiesa di Scientology nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La vicenda della Chiesa Scientologica di Milano

A seguito di complesse indagini sull'attività esercitata da appartenenti a diverse sedi della Chiesa di Scientology veniva disposto il rinvio a giudizio dei numerosi adepti dell'istituzione, perché ritenuti responsabili di diversi delitti ed in particolare di circonvenzione di incapace, di estorsione e di truffa, esercizio abusivo della professione medica nonché di quello di dar luogo ad una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, che per le uniformi modalità della loro commissione apparivano ispirati a direttive generali dell'organizzazione medesima⁵⁹.

Il tribunale di Milano con sentenza del 2 luglio 1991⁶⁰ considerava lo scopo sociale perseguito a norma di statuto perfettamente lecito ed escludeva che l'organizzazione avesse caratteristiche proprie di un'associazione per delinquere.

Diversamente argomentando, la Corte di Appello di Milano con decisione resa il 5 novembre 1993⁶¹ riformava quanto statuito in primo grado ritenendo integrata la fattispecie del delitto associativo chiarendo che essenziale si rivela accertare la rilevanza penale delle pratiche svolte dall'associazione, essendo irrilevante soffermarsi sul concetto di religione, poiché — si legge nella decisione

59. Cfr. la requisitoria del P.M. di Milano, in «Dir. eccl.», 1988, II, p. 590 e ss., e l'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal G.I. del Tribunale di Milano in «Foro it.», 1990, II, p. 470 e ss.

60. Cfr. il testo in «Dir. eccl.», 1991, II, p. 419 e ss., con nota di F. Finocchiaro, *L'organizzazione Scientology ed i suoi fini*.

61. Cfr. il testo in «Dir. eccl.», 1994, II, p. 345 e ss.; v. anche «Foro it.», 1995, II, p. 693 e ss., con nota di N. Colaianni, *Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?*

— «le dottrine professate dalla Chiesa di Scientology ricevono in ogni caso, come qualsiasi altra manifestazione del pensiero, tutela nel nostro ordinamento».

Al contrario, per il giudice di legittimità investito della questione, per il quale il problema sulla natura religiosa o meno del messaggio scientologico è di fondamentale rilevanza.

In particolare la Corte, con decisione del 9 febbraio 1995⁶², statuiva che l'accertamento della religiosità di Scientology è da ritenersi «rilevante ed essenziale» in relazione al delitto associativo ascritto e ciò per l'ovvia conseguenza che una volta riconosciuto a Scientology il carattere di confessione religiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in associazione per delinquere, salvo che tutti gli appartenenti alla confessione non avessero di comune accordo cambiato le regole statutarie dando vita ad un soggetto nuovo e diverso di quello originario, mentre sarebbe ipotizzabile configurare nell'ambito di una lecita attività dell'organizzazione l'insorgere di un distinto e autonomo sodalizio criminale. È noto il caso, ormai risalente, dei francescani del convento di Mazzarino⁶³.

Osserva in particolare che i giudici di appello, pur avendo espressamente dichiarato di non volere in alcun modo entrare nel merito delle dottrine della Chiesa di Scientology, ne avevano dedotto l'impossibilità di riconoscere ad essa la natura di Chiesa o quella di confessione religiosa senza motivare la propria affermazione alla luce di criteri evidenziati nella sentenza n. 195 del 1993 della Corte Costituzionale^{64,65}.

Con la pronuncia da ultimo ricordata, a sua volta, quest'ultimo giudice nel dichiarare l'illegittimità di una legge della Regione Abruzzo che limitava alcune sovvenzioni per l'edilizia di culto

62. Cfr. il testo in «Cass. pen.», 1996, 2528, con nota di R. Blaiotta, *Scientology: una religione al cospetto della legge*.

63. Cfr. F. Finocchiaro, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in «Dir. eccl.», 1995, I, p. 613.

64. Cfr. il testo in «Dir. eccl.», 1993, II, p. 189 e ss.

65. Cfr. le osservazioni di L. Olivieri, *Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale*, in Aa.Vv., *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di R. Bin e C. Pinelli, Torino 1996, p. 197 e ss.

alle sole confessioni religiose che avessero stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione — ha enucleato alcuni indici utili per riconoscere le realtà autenticamente confessionali. Tali indici, nel lasciare, secondo opinione della stessa Corte, un ampio margine discrezionale all'interprete, che è libero di elaborarne altri, rappresentano comunque un utile punto di partenza per affrontare il tema della religiosità o meno di un gruppo che si autoqualifica come «confessione» o «Chiesa»⁶⁶. Nella sentenza si afferma, in particolare, che «per l'ammissione ai benefici non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa»; ma ha precisato, al contempo, che «in mancanza di un'intesa con lo Stato, — *nulla quaestio* quando essa sussista — la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione».

La decisione in questione è stata oggetto di critica da parte della dottrina⁶⁷, la quale concorda nel ritenere che in virtù del principio di laicità dello Stato, questo non possa esprimere giudizi di merito sul patrimonio fideistico della esperienza religiosa che si va a valutare⁶⁸.

È stato infatti posto in luce che, per il fatto di aver richiamato l'organo giurisdizionale di rinvio ad una indagine circa il carattere confessionale, la sentenza del 1995 ha reso necessaria la previa va-

66. Per L. Castra, *Osservazioni sulla natura di Scientology*, cit., p. 622, è da tener conto di un ulteriore indice oltre quelli indicati dalla Corte Costituzionale ovvero del rapporto fra i dirigenti dell'organizzazione e gli aderenti per valutare se a quest'ultimi sia assicurata la necessaria libertà.

67. L'ordinamento resta, secondo G. D'Angelo, *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in «Dir. eccl.», 1998, II, p. 393, comunque competente a valutare i fenomeni sociali che si pongono all'attenzione degli operatori giuridici come manifestazioni della religiosità.

68. Ricorda in proposito S. Ferrari, *Comportamenti "eterodossi" e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in «Foro it.», 1991, I, p. 285, l'ammonimento della regina d'Inghilterra Elisabetta I, la quale affermava: «Non è lecito aprire finestre nella coscienza degli uomini per vedere cosa vi accade dentro».

lutazione⁶⁹ circa il carattere religioso di un messaggio che nell'intenzione di chi lo propone è sentito come tale.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 2 dicembre 1996, in applicazione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 27 aprile 1993 ha, a sua volta, escluso la natura religiosa dell'organizzazione, ritenendo nuovamente integrato il delitto di associazione per delinquere nei confronti della Chiesa di Scientology.

In tale contesto interpretativo il giudice del rinvio, constatato sia la mancanza di qualsiasi intesa con lo Stato che quella di pubblici riconoscimenti di Scientology come confessione religiosa, ha altresì escluso che le sentenze di altri giudici di merito, le decisioni di alcune commissioni tributarie e neppure i pareri, per quanto autorevoli manifestati da alcuni studiosi italiani, prodotti agli atti, potessero integrare il requisito della comune considerazione. Ha inoltre posto in evidenza che elemento indispensabile perché ci si trovi di fronte ad una religione è il concetto di salvezza dell'anima che invece manca alla concezione di Scientology.

A supporto del ragionamento della Corte nell'escludere la natura religiosa dell'organizzazione, vi è l'analisi degli statuti dai quali è emerso la contraddittorietà tra lo Statuto iniziale dell'Istituto di Dianetica di Milano, che fa rientrare Scientology nell'ambito delle scienze esatte, e quello modificato successivamente nel quale viene introdotto il sostantivo «religione» mentre è evidente — osservano i giudici di rinvio — che i campi della religione e della scienza sono diversi.

A rafforzarne il convincimento ha contribuito il cambio di denominazione da Istituto di Dianetica in Chiesa di Scientology, non-

69. Per F. Onida, *Ultimi sviluppi nell'interpretazione del principio di libertà religiosa nell'ordinamento statunitense*, in «Dir. eccl.», 1983, 1, pp. 350-351: «Qualunque pensiero si proponga come religioso va accettato per tale, perché la prima incostituzionale limitazione della libertà religiosa si avrebbe proprio se lo Stato si assumesse il compito e il potere di definire cosa è e cosa non è "religione"», cfr. inoltre dello stesso Autore, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 1998, 1, p. 279.

ché la costituzione della Chiesa nazionale Scientology d'Italia avvenuta sul finire dell'istruttoria penale.

Risolta negativamente la questione circa la natura religiosa dell'associazione si è giunti così alla conclusione che sia la stessa organizzazione di Scientology, con tutte le sue emanazioni, ad integrare una associazione con fini criminosi.

La Corte di Cassazione, alla cui attenzione è stata portata per la seconda volta la questione, con decisione resa in data 8 ottobre 1997⁷⁰, ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello del capoluogo lombardo.

Ancora una volta il giudice del rinvio non si è, però, attenuto ai principi ed ai criteri enunciati nella precedente sentenza della Suprema Corte. Ciò che si rimprovera all'organo giurisdizionale di merito è, in particolare, il non aver adempiuto all'obbligo di motivare le proprie decisioni secondo gli schemi esplicitamente enunziati nella sentenza di annullamento.

I profili di illegittimità si paleserebbero molteplici.

Anzitutto il concetto di religione definito, seguendo un'opinione dottrina non attribuita ad alcun autore né altrimenti qualificata, come un complesso di dottrine incentrate sul presupposto della esistenza di un Essere supremo, in rapporto con gli uomini e al quale questi devono obbedienza e ossequio, chiarendo che il contesto storico sociale nel quale il comune sentire si è formato risente inevitabilmente della influenza della cultura religiosa italiana delle grandi religioni del ceppo giudaico-cristiano o anche islamico. Da tale definizione di religione se ne è poi dedotto quello di confessione religiosa intesa come comunità sociale avente una propria concezione

70. Cfr. il testo in «Quad. dir. pol. eccl.», 1997, 1019, e in «Corr. Giur.» 1997, 10, p. 1207 e ss., con nota di P. Sassi, *Quid est vera religio? I giudici italiani e la Chiesa di Scientology*. V. inoltre «Dir. pen. e proc.», 1998, n. 4, p. 479 e ss. con nota di G. Long., *Il caso Scientology: confessione religiosa o associazione per delinquere?*; nonché M. Formica, *Scientology e l'accusa di associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in «L'indice penale», 1998, III, p. 731; e M. Ravenna, *Confessione religiosa e associazione a delinquere*, ivi, p. 764 e ss.

del mondo basata su credenze religiose del tipo sopra richiamato⁷¹. Ne discende che a voler seguire una siffatta concezione resterebbero escluse le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste e quelle che, come il Taoismo o il Buddismo nelle sue varie articolazioni, non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un Dio unico.

L'illegittimità della definizione di religione e di quella conseguente di confessione religiosa è resa ancor più evidente — prosegue la stessa Corte — dall'aver trascurato due circostanze. La prima è quella di non aver considerato che lo Stato, stipulando con l'unione Buddista Italiana la convenzione di cui al d.P.R. 3.1.1991, ha riconosciuto la qualità di confessione religiosa al buddismo, che certamente non presuppone l'esistenza di un Essere Supremo e non propone quindi rapporti diretti dell'uomo con Lui; in secondo luogo il non aver tenuto presente che in forza dell'articolo 2/2 del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, concluso a Roma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 2 febbraio 1948 e ratificato con legge 18 giugno 1949, n. 385, la Chiesa di Scientology, riconosciuta in USA quale confessione religiosa, avrebbe dovuto esser riconosciuta in Italia, ammessa a praticarvi il proprio culto e a far opera di proselitismo se, fermo il rispetto di altri diritti di pari dignità costituzionale, della Chiesa statunitense fosse stata diretta emanazione e non fosse stata costituita invece come autocefala Chiesa di Scientology d'Italia.

In ordine agli indici di valutazioni elaborati dalla Corte Costituzionale ed indicati come criteri a cui si sarebbe dovuta attenere nella sentenza di annullamento, ritiene il Collegio che nessuno degli ar-

71. G. Casuscelli, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso Scientology*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 1998, III, p. 830, individua una nozione «forte» di confessione religiosa, da intendersi caratterizzata dalla compresenza di diversi elementi quali la divinità trascendente, la promessa di salvezza ultraterrena, esistenza di riti sacri, ruolo precipuo di ministri di culto gerarchicamente ordinati, normativa statutaria, ecc., estranea al nostro ordinamento costituzionale; ed una nozione «debole», una generica concezione del sacro, sia esso trascendente o immanente; che tenga riunione e che compia pratiche nelle quali venga vissuta in forme proprie la dimensione comunitaria dell'esperienza del sacro; che in esso vi siano persone in qualche modo e misura abilitate alla funzione di guida.

gomenti meriti completa adesione, poiché partendo dall'errata nozione di religione, sopra riportata, elaborata e fatta propria, la Corte di merito — preso atto dell'assenza di intese tra lo Stato italiano e la Chiesa di Scientology — ha applicato erroneamente gli indicati criteri, limitandosi ad osservare l'assenza di pubblici riconoscimenti senza fornire adeguata motivazione per cui attestazioni di provenienza pubblica prodotte agli atti, quali le sentenze dei giudici ordinari⁷² e di quelli tributari non comporterebbero nemmeno indirettamente un riconoscimento pubblico, sia pur di valore attenuato rispetto a quello assoluto, e definitivo, cui nel sistema di legge è deputato l'atto formale, l'intesa cioè dello Stato con le relative rappresentanze previste dall'articolo 8 della Costituzione.

Quanto al criterio della «comune considerazione», è il giudice di legittimità a darne la lettura più corretta, rilevandone l'erroneità, tanto sul piano lessicale-filologico quanto su quello formale nell'averlo inteso come sinonimo di espressione «dell'opinione pubblica» o addirittura dell'«intera comunità nazionale». Il Supremo Collegio afferma che l'aggettivo «comune» riferito al sostantivo «considerazione», espressivo di valutazioni inequivocabilmente soggettive ancorché in evento con altre concordanti, va inteso nell'accezione di «condiviso» da altri che abbiano proceduto alle medesime valutazioni, pervenendo alle medesime conclusioni. L'aggettivo «pubblico» sta viceversa ad indicare la coralità dell'opinione medesima.

Passando poi all'esame degli Statuti della Chiesa di Scientology di Milano la Corte pone in luce la contraddittorietà tra quanto evidenziato e le conclusioni cui i giudici del rinvio sono pervenuti in proposito, appartenendo i principi ivi enunciati a religioni diverse e, specialmente quanto al fine ultimo — la conoscenza di Dio — alla stessa religione cristiana.

Viene ancora osservato che la religiosità di Scientology non può essere elusa in ragione della asserita scientificità del percorso di liberazione elaborato dal fondatore di essa. Lo stesso san Tommaso

72. Cfr. in proposito le sentenze elencate da F. Finocchiaro, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in «Dir. eccl.», 1995, I, p. 609, nota 23.

defini Scienza la Teologia e ciò non esclude la religiosità delle varie Chiese cristiane.

Del pari è censurata la circostanza di aver omesso di esaminare lo Statuto della Chiesa di Scientology d'Italia quale Statuto fondamentale di tale organizzazione alle cui direttive quella di Milano è assoggettata, ritenendo altresì priva di significato il cambiamento di denominazione. La nuova struttura nulla avrebbe potuto, infatti, aggiungere o cambiare, essendo rimaste immutate le fondamentali dottrinarie dell'uno e dell'altro istituto e la volontà di diffonderne la conoscenza.

La Corte ha ulteriormente precisato in relazione alla natura asseritamente scientifica e oggettiva — e quindi non religiosa — delle pratiche di *auditing* e di *purification*, che qualsiasi Religione, compresa la cristiana, conosce e attua tecniche ascetiche e di purificazione, che, se non hanno la pretesa di definirsi scientifiche hanno tuttavia una loro oggettività, quasi sempre dolorosa sul piano fisico, quali la flagellazione, la clausura, la solitudine, la mortificazione della carne, l'astensione dal cibo in generale e dalle carni in particolare, il digiuno periodico.

La pretesa scientificità del percorso interiore di salvezza proposto da Scientology — aggiunge il decidente — non vale ad escludere il carattere religioso, essendo ontologicamente religioso ogni percorso spirituale asseritamente conducente ad una migliore conoscenza di Dio.

In merito alle metodiche adoperate dall'organizzazione per reperire i mezzi finanziari necessari per svolgere attività di proselitismo in favore dell'associazione, la Corte ha ulteriormente precisato che la crudezza di esse appare meno eccessiva ove si consideri la metodica di raccolta dei fondi in passato adoperate dalla Chiesa Cattolica ed in particolare la vendita delle indulgenze.

Le censure sopra riportate sono state pienamente condivise dal nuovo giudice del rinvio, il quale con decisione del 5 ottobre 2000⁷³,

73. Cfr. il testo in «Giur. it.», 2001, p. 1408 e ss., con nota di P. Colella, *Ancora a proposito di "Scientology"*. V. inoltre il commento di M. Gambirasio, *Scientology: il caso milanese*,

seguendo lo schema logico dato dalle due precedenti decisioni di annullamento, ha escluso la configurabilità del reato di associazione per delinquere in capo alla chiesa di Scientology, riconoscendone la realtà confessionale.

In particolare, è stata ritenuta la compatibilità dello statuto di Scientology con la qualificazione autoreferenziale che l'associazione si è attribuita, dal momento che «[...] le numerose sentenze di giudici ordinari e tributari costituiscono quel pubblico riconoscimento che la Corte Costituzionale annovera fra i criteri non di merito utilizzati, nel rispetto di una equidistanza laicale fra le varie confessioni, per stabilire se un'associazione sia effettivamente confessionale».

Questa decisione rappresenta secondo una corrente dottrinale il «segnale di resa» del giudice di merito rispetto alle rivendicazioni di un ruolo sostanziale di cui l'organo di legittimità si è ritenuto depositario⁷⁴, inquadrandosi, essa, perfettamente nell'indirizzo interpretativo indicato dalla Corte di Cassazione. Scrive in proposito la Corte di merito, «la Cassazione, dopo due annullamenti, ha indicato percorsi vincolati a esito scontato».

8. Profili tributari della qualifica di Scientology

Sotto il profilo tributario le questioni che hanno interessato la Chiesa di Scientology hanno avuto ad oggetto il regime applicabile alle svolgimento delle attività che caratterizzano il movimento, ritenute esenti dalla prevalente giurisprudenza tributaria⁷⁵. Più in particolare, il profilo in discussione riguardava l'applicazione alle at-

in «Foro ambrosiano», III, 2001, p. 323 e ss., nonché G. Dodaro, *Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine del caso Scientology*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2001, III, p. 848 e ss.

74. G. D'Angelo, *Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e (reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più significativa giurisprudenza*, in «Dir. eccl.», 2003, II, p. 714.

75. P. Colella, *La disciplina di "Scientology" nell'ordinamento italiano*, 2000, p. 2446.

tività da essa svolte della speciale disciplina fiscale agevolativa per le organizzazioni religiose.

Le difficoltà nascevano dal fatto che per le modalità in cui tali attività vengono realizzate⁷⁶ sono attratte dalla previsione delle norme tributarie in materia di Iva ed Irpeg (art. 4 d.p.r. 633/72 e 20 d.p.r. 598/73) che considerano come eseguite nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, con esclusione tuttavia delle cessioni e delle prestazioni «effettuate in conformità alla finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive».

Può ricordarsi in proposito la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12871/2001⁷⁷. In tale circostanza la Chiesa di Scientology richiedeva l'annullamento della sentenza, resa in secondo grado dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, di conferma della pronuncia della commissione di primo grado con cui era stata ritenuta la legittimità delle sanzioni applicate a seguito della rideterminazione, rispetto a quanto dichiarato, dei redditi da assoggettare ad Irpeg ed Ilor sul presupposto che ad essa non potesse competere la qualifica confessionale e, correlativamente l'assoggettabilità al trattamento tributario speciale riservato alle associazioni religiose.

Ciò in ragione non soltanto dell'interesse di natura strettamente commerciale proprio del suo *modus operandi* ma — afferma la Commissione Tributaria Regionale — anche perché, mentre per aversi associazione religiosa occorre quel *quid pluris* che qualifichi e giustifichi le operazioni economiche posto in essere e che deve essere ricercato proprio nella finalità di crescita spirituale degli associati e

76. Si sarebbe in presenza cioè di un'attività lucrativa derivante dalla «vendita» degli strumenti di salvezza che dà luogo ad una attività commerciale piuttosto che religiosa posta in essere dalla stessa organizzazione. V. fra i tanti G. D'Angelo, *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in «Dir. eccl.», 1998, II, p. 387.

77. Cfr. le osservazioni in proposito di G. D'Angelo, *A proposito della natura giuridica della Chiesa di Scientology: una significativa presa di posizione della sezione tributaria della Corte di Cassazione*, in «Quad. dir. pol. eccl.», 2002, III, p. 731.

nella subordinazione a tale finalità, anche sul piano del metodo, di ogni azione di tipo economico. Tutto ciò — prosegue la Commissione — non si ritrova per la Chiesa di Scientology, in cui l'intento speculativo risulta dominante e la finalità di lucro è prioritaria al punto tale che la consistenza e la quantità delle operazioni economiche poste in essere hanno acquisito una preminenza ed autonomia tali da anteporre la finalità di lucro a quella religiosa o spirituale.

Posto come inaccettabile l'assunto della ricorrente intesa a sostenere la sua qualità di ente religioso e, come tale legittimato ad avvalersi del regime fiscale di favore sulla base del solo dato che essa si autoqualifica nel proprio statuto come confessione religiosa, la Corte di Cassazione paradossalmente ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Nel solco della sentenza n. 195 del 1993 il giudice di legittimità nota come la Commissione Tributaria Regionale abbia trascurato completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere desunta dagli elementi ivi indicati affinché una data organizzazione sia ricondotta nel novero delle confessioni religiose.

Parametri che, contrariamente ad un'opinione largamente diffusa, non sarebbero validi per ogni settore dell'ordinamento ma limitato al solo ambito nel quale la questione incidentale di legittimità è sorta vale a dire quello tributario⁷⁸. In particolare, non sarebbe condivisibile l'aver ommesso di verificare se, ai fini della soluzione da dare al problema postogli, potesse rilevare o meno la circostanza che l'ente considerato risulta definito nel suo statuto «Chiesa», termine solitamente usato per definirsi dagli enti sedicenti religiosi, nonché il dato che l'ente stesso abbia, indiscutibilmente le sue radici nelle dottrine hubbardiane e si correli alla Church of Scientology alla quale nel suo paese d'origine viene pacificamente riconosciuta la veste di movimento religioso. Viene inoltre criticato l'aver trascurato, da parte della sentenza impugnata, di considerare la rilevanza processuale della riscontrabilità di un nutrito, ed ormai, prevalente,

78. Cfr. G. Casuscelli, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso Scientology*, cit., p. 817.

orientamento giurisprudenziale, quale risulta non solo da numerose decisioni di giudici di merito (penali, civili e tributari), ma anche da pronunzie di sezioni penali della stessa Corte, la quale afferma, o da per presupposta, la natura di organismi di carattere religioso delle associazioni che si ispirano come la ricorrente alle dottrine hubbardiane omettendo di conseguenza di valutare se da tale orientamento della giurisprudenza emerga un pubblico riconoscimento della religiosità del movimento di Scientology e degli organismi associativi ad esso correlati.

Si aggiunge, infine, la circostanza di non aver tenuto conto del dato che il movimento di cui trattasi e le comunità in cui esso si struttura, oltre ad essere considerati da decenni religiosi nel paese d'origine ed in altre nazioni di lingua inglese, sono stati per tali riconosciuti in altri paesi della Comunità europea.

A fronte di tale decisione nella quale è stato ritenuto preliminare il riferimento alla natura confessionale o meno di Scientology, particolare significato riveste in questa sede le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione nella vicenda che ha visto coinvolta la comunità Narconon Albatros⁷⁹, nella quale è stata chiamata a valutare se ricorrevano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Decisione che la dottrina più attenta ha qualificato di particolare importanza per aver finalmente posto la questione tributaria nel «giusto quadro interpretativo», essendo l'indagine circa la natura dell'attività assorbente quella relativa al carattere religioso o meno di Scientology⁸⁰ considerato che la natura confessionale di una determinata entità associativa non è dato incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale.

Ricorda la Cassazione come sia stato fondatamente osservato che il riconoscimento della natura religiosa non è dirimente ai fini penali, potendo ricorrere il caso che nell'ambito di un'associazione

79. Cass., 23 febbraio 200, n. 2081, e nota di R. Saracino, *Scientology tra libertà religiosa e diritto comune*, in «Quad. dir.pol. eccl.», 2001, n. 3, p. 112 e ss.

80. N. Colaianni, *Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?*, cit., p. 695.

religiosa alcuni membri commettano reati o addirittura si associno per delinquere. Altrettanto si deve concludere in ordine ai reati tributari, giacché — sottolinea il giudice di legittimità — la natura religiosa dell'ente, secondo la normativa vigente, non sempre esclude i presupposti soggettivi ed oggettivi degli obblighi tributari e quindi delle norme che puniscono la violazione degli obblighi stessi⁸¹.

La Corte ha anzitutto cura di evidenziare che a norma dell'articolo 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto) si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese e quindi sono assoggettate all'imposta anche le prestazioni di servizi fatte dagli enti o associazioni ai propri soci, associati o partecipanti (comma 3). Si reputano, infatti, rese nell'esercizio di attività commerciali (e quindi sono assoggettate all'imposta) anche le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifico, o di contributi complementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni o partecipanti (comma 4). Peraltro, sono repute in ogni caso commerciali (e quindi sono assoggettate all'imposta) alcune specifiche attività, fra le quali l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e le prestazioni alberghiere o di alloggio (comma 5).

Accertato in fatto nei gradi di merito che la Comunità Narcotton offriva in via principale vitto e alloggio, e solo in via economicamente marginale un servizio «terapeutico»; come pure che a tal fine la Comunità aveva una specifica organizzazione, e che i costi sopportati per questa organizzazione e per l'erogazione dei predetti servizi erano sicuramente inferiori ai proventi derivanti alle rette di partecipazione versate da ciascun iscritto, il giudice di legittimità ne deduce che i corrispettivi riscossi per i servizi di vitto e alloggio costituiscono base imponibile per l'imposta sul valore aggiunto.

81. Cfr. nello stesso senso la precedente sentenza Cass. Sez. III, n. 3857 del 3 aprile 1992.

Analogamente è da dire per quanto riguarda l'applicabilità dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

La Corte rileva che a norma dell'articolo 108 del T.u.i.r. non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Dalla medesima norma si evince *a contrario* che sono da considerarsi attività commerciali soggette all'imposta quelle prestazioni di servizi che, pur conformi alle finalità istituzionali dell'ente, vengono rese attraverso una specifica organizzazione e contro corrispettivi che eccedono il costo del servizio, ovvero sia producono reddito.

Pur ammettendo il carattere religioso della Chiesa di Scientology di quelle sue articolazioni terapeutiche che sono i centri Narconon, e debitamente valutata la specifica organizzazione che li caratterizza come pure la prestazione di servizi, comprensivi di vitto e alloggio, a fronte di corrispettivi più che remunerativi rispetto ai costi. La Corte conclude che quei centri devono soggiacere ai fini tributari al trattamento degli enti commerciali, sia per quanto attiene alle imposte dirette sui redditi sia per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto.

Vero è che per gli enti di tipo associativo, al cui novero appartengono sia la Chiesa di Scientology sia la comunità Narconon, l'articolo 111 del T.u.i.r. detta una disciplina particolare, secondo cui non è considerata commerciale l'attività svolta dall'ente nei confronti degli associati e dei partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente stesso, sicché le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto al tributo (comma 1).

Ma è altrettanto vero che a norma del secondo comma dello stesso articolo 111, si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali le prestazioni di servizi agli associati ed ai partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Orbene, nella fattispecie concreta, i giudici di merito hanno accertato che la retta pagata dagli ospiti della comunità Narconon non era affatto una quota associativa, ma configurava piuttosto un corrispettivo speci-

fico per il servizio reso. Conclusione questa tratta dalla circostanza che il costo della prestazione aumentava o diminuiva in ragione del prolungamento o della precoce interruzione del trattamento.

La quota associativa, invece evidenzia la Corte per sua natura, è svincolata dalla prestazione del servizio e dalle sue vicende, ma esprime solo una partecipazione all'associazione.

All'obiezione della Chiesa di Scientology che invoca l'applicazione del terzo comma dell'articolo 111 a norma del quale non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni religiose in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli scritti, associati o partecipanti, la Corte replica affermando che ai sensi del 4 comma la disposizioni del predetto terzo comma non si applica per le somministrazioni di pasti, per le prestazioni alberghiere, di alloggio e simili. Sicché anche sotto questo profilo si deve concludere che il servizio di vitto e alloggio prestato dalla comunità Narconon sia da valutare come attività commerciale, con la conseguenza che la retta versata a titolo di corrispettivo concorre a formare il reddito complessivo della comunità.

La soluzione viene sul finire giustificata dalla Corte anche alla luce della evoluzione legislativa in materia, maturata successivamente all'instaurarsi del giudizio che ha limitato il trattamento tributario di favore per le organizzazioni religiose al fine di prevenire il rischio di un uso fraudolento di finalità socialmente apprezzabili come non lucrative⁸².

82. Cfr. D.Lgs 19.11.1998, n. 422, che ha modificato l'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 (in materia di Iva) che l'articolo 111 del D.P.R. 917/1986 (in materia di Irpeg). In particolare, l'esenzione tributaria per le attività svolte dagli enti religiosi in attuazione degli scopi istituzionali a favore degli iscritti, associati o partecipanti, verso pagamento di contributi specifici, è accordata solo a condizione che lo statuto dell'ente contenga clausole determinate, sintomaticamente assunte come «indici di commercialità», quali: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga; l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario; l'intrasmissibilità *inter vivos* della quota o contributo associativo. Inoltre, a norma del nuovo articolo

9. Le confessioni religiose come ordinamenti originari

Analizzato il dibattito giurisprudenziale in argomento non sembra azzardato affermare, in conclusione, sulla scorta dell'insegnamento della vicenda della Chiesa di Scientology, che sono da considerare come confessioni religiose non solo quelle che l'ordinamento giuridico statale riconosce e garantisce ma anche quelle che reprime.

Sul punto può ricordarsi la impostazione dottrinale di Santi Romano in merito alla nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Superato il dogma della esclusiva statualità del diritto ed ammessa l'esistenza di ordinamenti diversi da quello dello Stato, è possibile sostenere che le confessioni religiose, dotate di organizzazione e norme proprie, si pongono dal loro punto di vista nell'esperienza giuridica come ordinamenti originari vi sia o meno un riconoscimento formale da parte dello Stato⁸³, in quanto devono solo a se stessi la propria nascita.

È evidente allora che la disposizione costituzionale dell'articolo 8 non faccia altro che prendere atto di questa realtà sostanziale⁸⁴. Un qualche motivo di conferma lo si può dedurre dalla previsione normativa del secondo comma, il quale dispone per le confessioni religiose il diritto, ma non l'obbligatorietà, di organizzarsi secondo i propri statuti⁸⁵.

Anche se questa non è la sede per tentare di affrontare esaurientemente il problema della natura — primaria o derivata — di tali

111 bis, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

83. Sottolinea in particolare P. Grossi, *Il contributo di Carlo Esposito alla distinzione fra confessioni ed associazioni religiose*, cit., p. 139, la capacità delle confessioni religiose a proporsi come ordinamenti originari — che non significa necessariamente primari, ma più semplicemente non derivati da altri nella loro nascita e formazione.

84. C. Mirabelli, *L'appartenenza confessionale*, cit., p. 139.

85. Evidenza a questo proposito P. Grossi, *Il contributo di Carlo Esposito alla distinzione fra confessioni ed associazioni religiose*, cit., p. 127, che il testo della norma costituzionale in esame attribuisce loro il diritto e non già il dovere, o comunque l'onere, di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, tutelandone altresì l'eventuale elemento di spontaneità che ne favorisca la formazione.

ordinamenti, tuttavia, merita di essere segnalato che, se è vero che la bellezza è negli occhi di chi guarda, le confessioni religiose pur dando vita ad ordinamenti originari, dalla prospettiva offerta dall'ordinamento statale non sono considerati tali o, quanto meno lo Stato non intende collegarsi con essi come si collega con gli ordinamenti primari⁸⁶. Le conseguenze più evidenti si riscontrano allora anzitutto in ordine alla disciplina statutaria che le confessioni possono darsi attuando l'ambito di garanzia loro garantito dall'articolo 8, 2° co., Cost., spazio nel quale il potere di intervento dello Stato di produrre norme risulta circoscritto non potendo elaborare una disciplina unilaterale in materia così del pari non può effettuare operazioni di "taglio" se un'intesa è stata raggiunta su un testo approvando solo quelle parti ritenute più meritevoli in luogo dell'intero disegno della intesa. Sicchè ne deriva, in secondo luogo, una sorta di difetto di giurisdizione dello Stato consistente nell'impossibilità di sindacare (solo) nel merito i provvedimenti disciplinari che ciascuna confessione può adottare, per violazione delle proprie regole religiose, nei confronti dei propri fedeli.

86. C.A. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 107. In proposito osserva con la consueta acutezza M.S. Giannini, *Organi (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano 1981, p. 54, che pur apparendo come minori, o limitati, o particolari, o dominanti, al cospetto dell'ordinamento statale ciò non vale a privarli dell'originarietà poiché ciascuna formazione sociale determina l'ordine della soggettività del proprio gruppo, in specie se esso è ordinamento originario. V. inoltre G. Guzzetta, *Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale*, in «Dir. e soc.», 1999, pp. 68–69; Id., *Il diritto costituzionale di associarsi. Libertà — autonomia — promozione*, Milano 2003, pp. 46–48; Id., *Diritto Pubblico italiano ed europeo*, Torino 2008, pp. 8–9.